

DECISIONE N. S6

del 22 dicembre 2009

concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 107/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione relativa al regolamento (CE) n. 883/2004 ed al regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾,

visto l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 suindicato,

visto gli articoli 24 e 64, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 987/2009 e l'articolo 74 del regolamento di (CE) n. 883/2004,

procedendo secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

Le norme in materia d'iscrizione, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione») e di tenuta di un inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono le seguenti:

I. Iscrizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento di applicazione, è stabilita la seguente procedura.

L'istituzione competente, su richiesta della persona interessata, trasmette un documento pertinente ai sensi degli articoli 17, 22, 24, 25 o 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito «regolamento di base») e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di applicazione (di seguito «documento attestante il diritto alle prestazioni») alla persona interessata, che deve presentare tale documento all'istituzione del luogo di residenza al momento di iscriversi per ottenere prestazioni in natura.

Su richiesta dell'istituzione del luogo di residenza, l'istituzione competente trasmette un documento attestante il diritto alle prestazioni a tale istituzione.

L'istituzione competente informa l'istituzione del luogo di residenza circa eventuali modifiche o cancellazioni del documento attestante il diritto alle prestazioni. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare la modifica o la cancellazione all'istituzione mittente.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell'iscrizione della persona interessata nonché di eventuali modifiche o cancellazioni di tale iscrizione. Le informazioni vanno trasmesse non appena siano disponibili le informazioni indispensabili a tal fine presso l'istituzione del luogo di residenza. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare tali modifiche o cancellazioni all'istituzione mittente.

2. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura è rimborsabile ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è:

- a) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura, ai sensi della normativa dello Stato competente, registrata nel documento attestante diritto alla prestazione;
- b) la data di cambiamento di residenza o di iscrizione, ove quest'ultima sia successiva alla data di cui alla precedente lettera a) e sia registrata nel documento rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

Se i membri della famiglia dell'assicurato, il pensionato o uno dei membri della sua famiglia hanno ancora diritto a prestazioni come conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale o della percezione di un reddito sostitutivo, ai sensi della normativa del suo Stato di residenza o di un altro Stato membro, a titolo prioritario, in conformità dei regolamenti, l'iscrizione inizia il giorno successivo alla data di cessazione di tale diritto.

3. La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura cessa di essere rimborsato ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è la data di cancellazione dell'iscrizione comunicata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente oppure la data di cancellazione del documento attestante il diritto alle prestazioni comunicata dall'istituzione competente all'istituzione del luogo di residenza.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

Tale data, che deve figurare nel documento di cancellazione, è la data a partire dalla quale il documento attestante il diritto alle prestazioni non è più utilizzabile, in particolare:

- i) la data di decesso o la data in cui l'interessato va a risiedere in un altro Stato membro;
- ii) la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura ai sensi della normativa dello Stato di residenza o di un altro Stato membro ai sensi dei regolamenti in caso di esercizio di un'attività professionale o di attribuzione di una pensione o di una rendita;
- iii) la data in cui i membri della famiglia non soddisfano più le condizioni in materia di diritto alle prestazioni in natura in qualità di membri della famiglia ai sensi della normativa dello Stato membro di residenza.

Spetta a tutte le istituzioni nazionali fare il possibile per ridurre al minimo il periodo tra il termine ultimo del diritto alle prestazioni o l'iscrizione e la data di comunicazione del documento di cancellazione. In particolare, la determinazione della residenza dell'assicurato deve essere verificata conformemente all'articolo 11 del regolamento di applicazione.

II. Inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione

Membri della famiglia dell'assicurato, pensionati e/o membri delle loro famiglie

1. L'istituzione del luogo di residenza dello Stato membro indicato nell'allegato 3 del regolamento di applicazione calcola l'importo fisso delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia dell'assicurato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e/o membri delle loro famiglie conformemente agli articoli 24, 25 o 26 del regolamento di base sulla scorta di un inventario tenuto a tal fine aggiornato in base alle proprie informazioni o a quelle fornite

dall'istituzione competente per quanto riguarda l'apertura, la sospensione o la chiusura del diritto alle prestazioni.

Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione indicano il numero di importi fissi mensili dovuti con riguardo ad un anno specifico per ogni membro della famiglia dell'assicurato, per il pensionato e/o per ogni membro della sua famiglia.

2. Per il calcolo del numero delle quote forfettarie mensili, il periodo durante il quale l'interessato può richiedere prestazioni, viene conteggiato in mesi.

Il numero dei mesi viene ottenuto calcolando come mese civile intero quello contenente la data utilizzata come inizio per il conteggio degli importi fissi.

Il mese civile nel corso del quale il diritto termina non viene conteggiato, a meno che tale mese non sia completo.

Se il periodo complessivo è inferiore a un mese, viene conteggiato come un mese.

Qualora una persona passi da un gruppo d'età a un ' altro durante il periodo in questione, il mese in cui si verifica la modifica del gruppo di età è conteggiato totalmente nel gruppo di età più alto.

III. Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG